

- **Collegio di Garanzia del CONI: sul premio alla carriera interpretazione delle norme** ([Decisione n. 17 del 05 aprile 2018](#)).

Il Collegio di Garanzia del CONI ha rimesso alle Sezioni Unite l'interpretazione delle norme sul premio alla carriera. In particolare il supremo organo del CONI dovrà definire se l'esordio in Nazionale vada interpretato in senso ampio o restrittivo.

- **Corte Federale d'Appello: tesseramento extracomunitario** ([C.U. n. 107 del 27 aprile 2018](#)).

La Corte Federale D'Appello si esprime in merito alla vicenda riguardante il tesseramento del calciatore Pavlik in favore dell'Alberone calcio. Secondo il TFN sez. Tesseramenti il tesseramento del calciatore era da considerare nullo, poiché i documenti necessari erano stati depositati dopo il termine del 31.12.

La Corte Federale d'Appello ha statuito che l'art. 40 quater delle NOIF è rispettato quando si è proceduto al rinnovo del permesso di soggiorno, mentre per ciò che concerne il certificato di residenza ha affermato: *“Del pari, il mentovato calciatore, già residente nel territorio del Comune di Pomezia, avviava, come da certificazione in atti, in data 5.12.2017, il procedimento di mutazione anagrafica, destinato a produrre effetti nei due giorni successivi ed a perfezionarsi per silentium ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241/1990”*

- **Corte Federale d'Appello: tesseramento calciatore extracomunitario documenti** ([C.U. n. 107 del 27 aprile 2018](#)).

La Corte Federale d'Appello ha affermato che ai sensi delle norme applicate di cui all'art. 40 quater bisogna fare affidamento ai documenti ufficiali. In particolare non si può desumere il tesseramento dei calciatori dalla partecipazione di questi nella Coppa Viareggio ma dall'attestazione della Federazione di provenienza.

- **Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare: passaporto falso sanzioni al calciatore** ([C.U. n. 64 del 26 aprile 2018](#)).

Il Tribunale Federale Nazionale ha affermato la colpevolezza del calciatore che ha violato le norme dell'ordinamento sportivo: *“per aver anch'egli conseguito la cittadinanza italiana attraverso un procedimento illecito, costituito da pratiche false attraverso le quali si consentiva a calciatori extracomunitari, per lo più brasiliani, di ottenere in modo fraudolento la nazionalità italiana, che avrebbe consentito loro di tesserarsi per Società di calcio italiane.”*

- **Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche: premio di preparazione e liberatoria** ([C.U. n. 24 del 24 aprile 2018](#)).

Il Tribunale Federale Nazionale Vertenze Economiche ha dichiarato valida la liberatoria inviata dalla mail del Segretario della squadra creditrice e depositata presso il Comitato Regionale. Anche se la stessa è stata disconosciuta dalla società.

In particolare è stato affermato: *“Tanto premesso, a fronte del disconoscimento da parte del legale rappresentante, allo stato non sono presenti agli atti elementi, dai quali si possa desumere con certezza la falsità/non riconducibilità alla Società odierna appellante della quietanza liberatoria di cui trattasi.*

Al contrario, sussistono una serie di aspetti da cui si possa desumere un affidamento in capo alla Società SS Monza 1912 Srl, circa la veridicità della liberatoria in questione.

Infatti, come emerge dalle risultanze delle indagini, il documento di cui trattasi è stato trasmesso dalla casella email del Sig. Andrea Scarpa, segretario della ASD Vercellese 1926. Non solo: la liberatoria risulta predisposta sulla carta intestata della Società ed anche regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Lombardia – LND.”

- **Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche: calcolo del premio** ([C.U. n. 24 del 24 aprile 2018](#))

Il Tribunale Federale Nazionale Vertenze Economiche ha ribadito che nel calcolo del premio di preparazione non si deve tener conto dell'ultima società, se questa è anche titolare del vincolo pluriennale.

Infatti è stato affermato: “Per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l'istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.”

- **Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche: premio di preparazione pagamento anche se calciatore infortunato** ([C.U. n. 17 del 4 aprile 2018](#))

Il Tribunale Federale Nazionale Vertenze Economiche ha avuto modo di affermare che l'infortunio del calciatore, durante la stagione sportiva, determina il pagamento del premio di preparazione. Laddove non sia stata attivata la procedura di cui all'art. 43 NOIF.

- **Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti: Utilizzo di poste private nella comunicazione delle liste di trasferimento e svincolo** ([C.U. n. 17 del 4 aprile 2018](#))

Il Tribunale Federale Nazionale sez. tesseramenti ha avuto modo di chiarire il concetto di data certa. Affermando: *“Secondo la Cassazione, il timbro attestante la data di spedizione, laddove provenga da postini privati non garantisce la cosiddetta “data certa”. Ciò in quanto il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova ovvero da un “pubblico ufficiale”, carattere di cui sono sprovviste le poste private (Cass. 26778/16).*

Nel caso di specie, il timbro delle Poste Italiane è datato 18 dicembre 2017 e, dunque, successivo al termine del 15 dicembre 2017 previsto dal Comunicato Ufficiale166/A.”

- **Commissione Procuratori Sportivi: Avvocato del libero foro non iscritto al registro procuratori non è sanzionabile** ([C.U. n. 13 del 28 marzo 2018](#))

La Commissione Procuratori Sportivi ha affermato: che non è sanzionabile l' Avvocato non iscritto all'elenco dei Procuratori Sportivi. Perché *“si evidenzia che nessuna valutazione può essere effettuata con riferimento alle condotte dall'esposto ascritte all'Avv. Luca Albano, non risultando costui iscritto al registro dei procuratori sportivi e, pertanto, non essendo egli tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento disciplinante l'attività di procuratore sportivo e/o, in generale, regolanti l'ordinamento federale sulle quali soltanto questa Commissione è legittimata ad esercitare la propria potestà disciplinare.”*